

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
--	--

**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24**

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.1/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
--	--	--

INDICE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	6
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	10
<i>6.1 Verifica preliminare della Segnalazione.....</i>	<i>10</i>
<i>6.2 Istruttoria ed accertamento della Segnalazione.....</i>	<i>11</i>
<i>6.3 Comunicazione dei risultati e reportistica.....</i>	<i>13</i>
<i>6.4 Conservazione delle segnalazioni.....</i>	<i>13</i>
7. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE	14
<i>a. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante</i>	<i>14</i>
<i>b. Tutela della privacy e trattamento dei dati personali.....</i>	<i>14</i>
<i>c. Tutela contro le ritorsioni.....</i>	<i>15</i>
<i>d. Estensioni delle tutele a soggetti diversi dal segnalante.....</i>	<i>15</i>
8. TUTELA DEL SEGNALATO CONTRO SEGNALAZIONI MENDACI, DIFFAMATORIE, CALUNNIOSE	16
9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	16
10. DIVULGAZIONE PUBBLICA	17
11. SANZIONI	17
12. DISTRIBUZIONE.....	17

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.2/19

 L.S.I. Lavori Stradali ed idraulici S.r.l. 05042 - LAGONEGRO (PZ)	WHISTLEBLOWING	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici S.r.l. (di seguito anche L.S.I., la Società o l'Ente) e persegue lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività sociale. In particolare, tale procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche il “**Decreto Whistleblowing**”) di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura – oltre che al D.Lgs. 24/2023 e alla Direttiva UE 2019/1937 sopra menzionati - è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. E' stata inoltre redatta sulla base delle indicazioni di Confindustria contenute nella *Guida operativa per gli enti privati* di ottobre 2023 e delle Linee Guida emanate da ANAC con delibera del 12 luglio 2023 relativamente alla disciplina “Whistleblowing.

2. DEFINIZIONI

“ANAC”

l'Autorità Nazionale Anticorruzione

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.3/19

 L.S.I. Lavori Stradali ed idraulici S.r.l. 05042 - LAGONEGRO (PZ)	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
--	--

“Codice Privacy”

il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

“Gestore della
Segnalazione o
anche il
Gestore”

indica il soggetto individuato dalla Società quale destinatario e gestore delle Segnalazioni *Whistleblowing*, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Detto soggetto coincide con il **Dott. Carmelo Limongi**

“Decreto
Whistleblowing”

il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

“Direttiva”

la Direttiva (UE) 2019/1937

“GDPR”

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

“Procedura” o
“Procedura
Whistleblowing”

la presente procedura approvata dall’Amministratore Unico nonché legale rappresentante della Società

“Segnalante/i”

I soggetti che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.4/19

	WHISTLEBLOWING	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	

(compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti

Segnalazione

la segnalazione presentata dal Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura

“Segnalazione Anonima”

la Segnalazione non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante

“Soggetto Coinvolto”

il soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) menzionato nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o comunque implicata nella Violazione segnalata

“Soggetti Collegati”

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

“Facilitatore”

persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni).

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.5/19

	WHISTLEBLOWING
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

In ragione del fatto che L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici S.r.l. rientra tra i soggetti del settore privato menzionati nell'art. 2, comma 1, lett. q) n. 2 del D.Lgs. 24/2023, le violazioni che possono essere segnalate devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che nel dettaglio consistono in:

1. condotte illecite che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali così come richiamati nell'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 24/2023 relativamente ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel D.Lgs. 24/2023;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel D.Lgs. 24/2023;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati in precedenza.

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.6/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
--	--

Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul Whistleblowing

Come riportato anche dalla Linee Guida di Confindustria di ottobre 2023 denominate “*Guida operativa per gli enti privati*”, sono escluse dall’ambito della segnalazione ex D.lgs. 24/2023, le contestazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, relative a rapporti individuali di lavoro, o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato o dell’amministrazione pubblica). Altresì sono escluse dall’ambito della segnalazione ex D.lgs. 24/2023 le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni non attendibili (cfr Linee guida dell’ANAC, pubblicate in data 25.07.2023¹).

Infine, sono escluse dall’applicazione della disciplina sulla tutela del segnalante e dunque non possono essere oggetto di segnalazione:

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionale indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva UE 2019/1937;
- le segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

Non sono considerate segnalazioni whistleblowing quelle relative ad una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante. Queste ultime potranno essere valutate come segnalazioni ordinarie e trattate laddove previsto dai competenti organi (come ad es. per le segnalazioni relative alla parità di genere).

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione fondata sulla buona fede o, in ogni caso, su una ragionevole convinzione, riguarda condotte illecite rilevanti ai sensi delle norme richiamate nel paragrafo precedente, di cui i soggetti legittimati siano

¹ Linee Guida Anac 25.07.2023: “Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)” cfr Delibera Anac n. 311 del 12.07.2023.

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.7/19

venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse nonché su condotte volte ad occultarle (cfr. Confindustria *Guida operativa per gli enti privati*, pag. 8).

Quanto al contenuto, la segnalazione deve fornire il maggior numero di elementi, per consentire al Gestore di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie, nel rispetto dell'onore e/o del decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata e dettagliata in modo tale da far emergere circostanze e fatti precisi. In particolare, è necessario che risultino i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, con una descrizione dei fatti oggetto di segnalazione specificando ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza di tali fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti a cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- l'eventuale allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti.

In caso di conflitto di interessi, ossia qualora il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, quest'ultima potrà essere indirizzata e trattata dal Responsabile del Sistema di Gestione.

Sono incluse nel campo di applicazione della presente procedura anche le segnalazioni anonime, vale a dire segnalazioni che non permettano di identificare il loro autore, recapitate secondo le modalità previste dal presente documento.

Come previsto dalla *Guida operativa per gli enti privati* emanata da Confindustria (pag. 17), le segnalazioni rimaste anonime saranno trattate, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, come segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni anonime verranno comunque registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta verrà in ogni caso conservata.

Qualora il segnalante anonimo venga successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni, allo stesso

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
--	--

verranno garantite le tutele per il whistleblower.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Sono destinatari della presente procedura i Segnalanti/i così come specificato al paragrafo 2 ed i Vertici Aziendali.

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing i seguenti canali di segnalazione interna:

- Segnalazione Cartacea;
- Segnalazione Diretta.

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni il sig. **Dott. Carmelo Limongi** che – in base alla presente procedura – è anche il Gestore della segnalazione.

Nel caso in cui il Gestore sia coinvolto nella segnalazione, il segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione direttamente al Responsabile del Sistema di Gestione.

Segnalazione cartacea

La segnalazione cartacea deve essere inviata a mezzo posta ordinaria o in alternativa racc.ta, all'indirizzo di L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici S.r.l., in Lagonegro (PZ), via Degli Eucalipti n. 11/C, specificando quale destinatario il “Gestore della segnalazione whistleblowing”. A tutela della riservatezza del segnalante, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; la seconda contenente l'oggetto della segnalazione. Ciò al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione.

Tutte le segnalazioni whistleblowing pervenute presso la sede di L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici S.r.l. saranno consegnate ad una funzione incaricata ed appositamente formata che si occuperà di custodire integra la busta e di avvisare immediatamente – ed al più tardi entro 48 ore – il Gestore della segnalazione mediante invio di email all'indirizzo **lsi.segnalazioni.wb@gmail.com**

In riferimento a tale modalità di segnalazione, si precisa che la stessa può essere presentata anche in modo anonimo. Pertanto, qualora il segnalante decida di rimanere anonimo, questi potrà inviare la propria comunicazione per iscritto a mezzo posta ordinaria direttamente al Gestore delle Segnalazioni all'indirizzo precedentemente indicato. Occorre tenere conto che l'invio di una segnalazione whistleblowing anonima

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.9/19

	WHISTLEBLOWING
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Gestore e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della segnalazione stessa.

Qualora la segnalazione sia recapitata ad un soggetto diverso dal Gestore e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa deve essere trasmessa immediatamente ed al più tardi entro 7 giorni dal suo ricevimento al Gestore della segnalazione senza trattenere copia. Di tale trasmissione deve essere data notizia al segnalante.

Segnalazione Diretta

Il segnalante può richiedere un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni che dovrà essere fissato entro 10 giorni o entro altro termine espressamente convenuto con il segnalante, ma non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro. Detto incontro con il Gestore deve essere chiesto mediante invio di apposita richiesta all'indirizzo email **lsi.segnalazioni.wb@gmail.com**. Nella segnalazione orale il segnalante deve comunque dettagliare il fatto oggetto della segnalazione secondo quanto previsto al paragrafo 4.

Il colloquio con il Gestore avverrà in luogo esterno al perimetro aziendale e – previo consenso del segnalante – sarà registrato. In ogni caso il colloquio sarà verbalizzato e sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante, a cui verrà inoltre rilasciata copia del verbale.

Tutti i soggetti diversi dal Gestore che vengono in qualsivoglia modo coinvolti nella consegna della segnalazione, sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura. Di conseguenza, qualora vengano coinvolti soggetti diversi, in riferimento agli stessi la Società provvederà di volta in volta alle conseguenziali designazioni in materia di privacy.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore, dopo averla protocollata nell'apposito Registro delle Segnalazioni custodito presso la sede dell'Azienda rilascia al segnalante – entro 7 giorni dal suo ricevimento - un avviso sia della ricezione della segnalazione che della sua presa in carico.

Il Gestore verifica preliminarmente che la segnalazione rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti sia dal D.Lgs. n. 24/2023 che dalla presente procedura. Qualora tali requisiti non siano rispettati il Gestore procede

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.10/19

all'archiviazione della segnalazione, specificandone le ragioni e dandone comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi, il Gestore deve valutare l'ammissibilità della segnalazione whistleblowing² alla luce dei seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti stessi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile laddove si riscontrino:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Si tenga conto che in tale fase il Gestore della segnalazione può richiedere al segnalante di fornire ulteriori elementi utili ad approfondire l'oggetto della segnalazione.

Qualora all'esito di tale attività preliminare, la segnalazione risulti improcedibile o comunque inammissibile, il Gestore può procedere all'archiviazione della segnalazione. L'archiviazione deve essere motivata e di essa deve essere data comunicazione al segnalante.

In riferimento alle segnalazioni anonime si precisa che le stesse qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate a segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità delle procedure interne.

6.2 Istruttoria ed accertamento della Segnalazione

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza. Nel dettaglio, il Gestore verifica la segnalazione ricevuta acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare

² Al riguardo, si ricorda che i dati identificativi della persona segnalante e il recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti sono elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come segnalazione whistleblowing

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
--	---	--

misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il coinvolgimento di soggetti terzi, mediante:

- convocazione/audizione di persone informate sui fatti;
- richiesta documentazione alle funzioni e/o al Revisore Legale;
- richiesta di chiarimenti, documentazioni e informazioni al segnalante e/o ad altri soggetti terzi coinvolti nella segnalazione;
- audizione del whistleblower.

Successivamente il gestore della segnalazione procederà con l'analisi della documentazione raccolta e a deliberare sulle verifiche svolte aventi ad oggetto:

- la presenza di condotte illecite;
- le situazioni nell'ambito delle quali il soggetto è venuto a conoscenza dei fatti ("in ragione del rapporto di lavoro" o se si tratta di circostanze apprese in virtù della funzione rivestita e/o del rapporto di lavoro esistente o pregresso, o se sono notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, anche nelle fasi preliminari all'instaurazione del rapporto di lavoro o prima del suo termine);
- la segnalazione, valutando anche se sia stata inoltrata nell'interesse e nell'integrità della Società.

Qualora la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico, il Gestore lo comunica direttamente ai soci.

Saranno archiviate le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e colleghi in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione di norma.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni su meri sospetti o voci.

Il Gestore, qualora risulti necessario per valutare la fondatezza di una segnalazione, può avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali. In tal caso, il Gestore - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa – si premurerà di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta. Il Gestore, nel caso sia necessario il coinvolgimento diretto di soggetti interni e/o di altre funzioni aziendali, assicurerà che anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente procedura e che sono comunque sanzionati dal sistema disciplinare interno.

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.12/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
--	--

Esaurita l'attività istruttoria, il Gestore:

- archivia la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiara fondata la segnalazione e si rivolge agli organi/funzioni interne competenti perché assumano le determinazioni del caso.

6.3 Comunicazione dei risultati e reportistica

L'archiviazione della segnalazione all'esito dell'istruttoria deve in ogni caso essere comunicata al segnalante. Ciò deve avvenire entro tre mesi dalla comunicazione della ricezione della segnalazione. Qualora l'attività istruttoria sia particolarmente complessa e non sia possibile esaurirla nel termine di tre mesi, il Gestore deve comunicare entro tale scadenza al segnalante che l'istruttoria non sarà conclusa entro il termine sopra indicato. L'esito della segnalazione, sia esso di archiviazione che di fondatezza, deve in ogni caso essere comunicato al segnalante.

6.4 Conservazione delle segnalazioni

Il Gestore nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei canali di segnalazione interna, si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.

In particolare, provvede a:

- compilare e aggiornare il Registro delle Segnalazioni indicando: il fatto segnalato, nome e cognome del segnalante ed eventuali dati di contatto se la segnalazione non è anonima; altrimenti riporta la dicitura "segnalazione anonima", data dell'invio dell'avviso di ricevimento, eventuale richiesta di integrazioni, attività di indagine svolta, data di riscontro della segnalazione, esito della segnalazione (fondata/non fondata), note sulle conseguenze della segnalazione;
- raccogliere tutte le segnalazioni in un'apposita cartella telematica e/o in un fascicolo cartaceo, avendo cura di conservare le medesime per il tempo necessario e comunque per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza sull'identità del segnalante il Gestore si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni e a non divulgare alcuna informazione che abbia appreso nell'esercizio delle proprie funzioni.

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.13/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
--	---	--

7. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

a. *Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante*

L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici S.r.l. assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione dei propri dati personali;
- la stessa sia richiesta dalla normativa (ad esempio qualora sia necessario coinvolgere le Autorità);
- sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive. Tale indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

In ogni caso, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione è necessario che sia tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

b. *Tutela della privacy e trattamento dei dati personali*

I dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. Eu. n. 679/2016 (c.d. Gdpr) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In particolare, l'interessato può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali affissa alla bacheca aziendale e pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata al *whistleblowing*.

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.14/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
--	---	--

In ottemperanza all'art. 13 co. 6 del D.lgs. 24/2023 è stata effettuata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. *Privacy Impact assessment*, DPIA) ex art. 35 GDPR al fine di individuare le misure tecniche organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

c. Tutela contro le ritorsioni

È fatto divieto alla Società di applicare misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti o provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante volti a limitare e/o a comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in modo tale da evidenziare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la condizione lavorativa.

In particolare, è fatto divieto alla Società di sanzionare il segnalante o di demansionarlo, licenziarlo, trasferirlo o sottoporlo ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Le misure ritorsive o discriminatorie, in violazione dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 sono nulle e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

d. Estensioni delle tutele a soggetti diversi dal segnalante

Le misure di protezione sopra delineate per il segnalante, sia in relazione alla riservatezza, privacy e divieto di ritorsioni sono estese anche:

- ai c.d. facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno un rapporto abituale ricorrente;

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.15/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
--	--

- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

8. TUTELA DEL SEGNALATO CONTRO SEGNALAZIONI MENDACI, DIFFAMATORIE, CALUNNIOSE

Il soggetto segnalato che venga informato di una segnalazione illecita a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al Gestore per conoscere l'identità del segnalante ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

Il Gestore potrà rivelare l'identità del segnalante solo su espresso consenso di quest'ultimo o in presenza di evidenti e comprovati motivi che facciano ritenere di essere in presenza di una condizione di esclusione dell'applicabilità del D.Lgs. n. 24/2023 e segua di conseguenza l'archiviazione della segnalazione.

A tale proposito si precisa che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023 non sono applicate al segnalante le misure di protezione di cui al presente paragrafo, laddove la segnalazione risulti mendace, diffamatoria, calunniosa, fatta all'unico scopo di danneggiare il segnalato. Laddove, poi venga accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia con sentenza di primo grado, o la responsabilità civile per le medesime condotte illecite, nei casi di dolo o colpa grave, verrà irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare nei termini previsti dal CCNL.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) può essere attivata se il canale interno non è attivo o non è conforme, se il segnalante ha effettuato una segnalazione interna in modalità non anonima e non ha ricevuto l'avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione e/o non ha ricevuto il riscontro sul seguito dato alla segnalazione entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso di ricevimento, oppure ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente (sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili) che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe determinare ritorsioni ovvero che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC mette a disposizione una piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale, tramite la quale è

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.16/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
--	---	--

possibile comunicare eventuali ritorsioni che si ritiene di avere subito a causa della segnalazione.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito internet dall'ANAC.

L'ANAC ha previsto sanzioni per i segnalanti, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale di tali soggetti per i reati di diffamazione o di calunnia.

10. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ferma restando la facoltà per il segnalante di denunciare le violazioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 24/2023 all'Autorità Giudiziaria e/o comunque alle Autorità competenti, il Decreto Whistleblowing prevede all'art. 15 la possibilità che il segnalante manifesti la segnalazione mediante una divulgazione pubblica.

Anche la segnalazione pubblica garantisce al segnalante il beneficio della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se questi:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna con le modalità ed alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing ed alla segnalazione non sia stato dato riscontro adeguato;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

11. SANZIONI

La mancata applicazione delle prescrizioni previste nella presente procedura costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dal CCNL.

12. DISTRIBUZIONE

La presente procedura ha la massima diffusione possibile e viene resa reperibile sulla bacheca aziendale e/o

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.17/19

	WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
--	---	--

sul sito internet aziendale, assicurando:

- la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione;
- la trasmissione della presente procedura operativa, del modulo di segnalazione e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*. Nel caso di nuove assunzioni, il datore di lavoro assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato, all'atto dell'assunzione.

Allegati:

D.Lgs. n. 24/2023

APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DATA: 17.12.2023	
PR-WSTL 01 GESTIONE delle SEGNALAZIONI	Pag.18/19